X LEGISLATURA 34^ Seduta Martedì 28 marzo 2017

Deliberazione n. 186 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti

balneari. Modifiche alla I.r. 17/2005.

Presidente: Nicola Irto

Consigliere - Questore: Giuseppe Neri Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 28, assenti 3

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 28, a favore 28 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 4 aprile 2017

SECTION A IN SEGRETARIO SECULIA (Avv. Maria Stefania Lauria)

Allegato alla deliberazione n. 186 del 28 marzo 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MANTENIMENTO ANNUALE DELLE STRUTTURE AMOVIBILI
DEGLI STABILIMENTI BALNEARI. MODIFICHE ALLA L.R. 17/2005

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2017.

Reggio Calabria, 31 marzo 2017

IL PRESIDENTE (Nicola Irto)



RELAZIONE

La normativa in materia di demanio marittimo sulla permanenza delle strutture balneari per l'intero anno attualmente vigente è dettata dal cornma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2005. In particolare, nel richiamato riferimento normativo si prevede che, ove le condizioni e lo stato dei luoghi lo consentono, i Comuni possono autorizzare il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno.

Il presente intervento legislativo, pertanto, mira a riconoscere la possibilità ai titolari di stabilimenti balneari di poter mantenere le strutture per tutto l'anno, anche in assenza di Piano spiaggia.

La proposta di legge è composta da tre articoli.

All'articolo 1 si prevede una deroga al Piano comunale di spiaggia e si stabilisce che, anche in mancanza dello stesso, si può autorizzare il mantenimento delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale per l'intero anno, purché siano rispettati alcuni parametri: 1) lo stato dei luoghi lo consenta; 2) il concessionario si impegni a svolgere l'attività economica; 3) il concessionario sia in regola con il pagamento del canone e dell'addizionale regionale; 4) non permangano occupazioni e/o innovazioni abusive sul demanio marittimo; 5) vengano acquisiti tutti i pareri e/o autorizzazioni prescritti, ex lege, sul mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale. Il comma 5 ter stabilisce che per avere rilasciata l'autorizzazione al mantenimento annuale delle strutture balneari amovibili, occorra, l'acquisizione del parere vincolante del competente dipartimento regionale. Infine, nel comma 5 quater viene previsto che le concessioni demaniali marittime annuali possano essere revocate dai Comuni, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari, dopo l'approvazione del Piano comunale spiaggia, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche dello stesso.

All'articolo 2 è riportata la clausola di invarianza finanziaria.

All'articolo 3 invece è riportata l'entrata in vigore della proposta di legge.

Relazione tecnico - finanziaria

La proposta di legge in esame si prefigge lo scopo di novellare la legge regionale 17/2005, introducendo alcune modifiche di natura meramente ordinamentale, procedimentali e organizzative che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

Infatti, il comma 5 non produce un diretto impatto economico – finanziario sul bilancio regionale in quanto trattasi di una deroga speciale (per finalità di incremento del turismo del mare – blue economy) alla normativa vigente sul mantenimento delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari, durante tutto l'anno solare, in mancanza di uno strumento di programmazione urbanistica

(Piano spiaggia), purché siano rispettati alcuni parametri e sia fornita la compatibilità ambientale dell'opera.

Il comma 5 bis prevede norme di natura procedurale che fissa il rilascio delle concessioni demaniali allo svolgimento di attività economiche da parte del concessionario, cioè il titolare di stabilimenti balneari, nonché il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni ed atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli esistenti sulle aree demaniali marittime al fine del rilascio delle concessioni marittime. Analogamente, il comma 5 ter prevede il rilascio di un parere del dipartimento regionale competente per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero arino.

Entrambe le disposizioni statuiscono l'espressione di atti di assenso che rappresentano semplici atti amministrativi, dai quali non derivano effetti finanziari a valere sul bilancio regionale.

Da ultimo, il comma 5 *quater* dispone la revoca delle concessioni demaniali marittime da parte dei comuni: si tratta di un semplice atto amministrativo che non coinvolge l'ente regionale e pertanto dallo stesso non si generano riflessi finanziari diretti o indiretti a carico della finanza regionale.

Pertanto, a suffragare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in base alle suddette motivazioni, la presente legge reca all'articolo 2 la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Nicolò recante: "Modifica della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo."

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Mantenimento annuale stabilimenti balneari	-	-	0,00€

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre specificare criteri di quantificazione, stante l'assenza di oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Tabella 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	
-	-	-	· -	-	
Totale	-	-	_	- 1 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	

Non essendo previsti oneri, non è necessario indicare la copertura finanziaria.

E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 4 aprile 2017

Art. 1 (Mantenimento annuale degli stabilimenti balneari. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 17/2005)

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della I.r. 17/2005 è sostituito dai seguenti:

"5. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente.

5 bis. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purchè vengano acquisiti tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.

5 ter. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

5 quater. Le concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 possono essere revocate dai comuni, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari, dopo l'approvazione del Piano comunale spiaggia, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del Piano spiaggia medesimo.".

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.